

pagamento, fino a concorrenza della metà del prezzo di esproprio.

« I crediti ipotecari accesi anteriormente al primo dicembre 1921, che si risolveranno sul prezzo di esproprio avranno privilegio su tutta la parte in contanti, eccezion fatta degli istituti sottoposti alla vigilanza dello Stato che non potranno ricusare il pagamento della metà del credito in cartelle. Analogamente saranno soggetti a queste ultime disposizioni i crediti accesi posteriormente al 1º dicembre 1921.

« Le cartelle suddette saranno considerate per tutti gli effetti come i titoli garantiti dallo Stato ».

CAETANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI. Ho chiesto di parlare per fare una domanda al collega Piemonte. Egli parla nel suo emendamento di un nuovo titolo garantito dallo Stato, che si potrebbe chiamare un titolo agrario. Egli non lo specifica, ma suppongo che questo titolo sarebbe emesso alla pari col cinque per cento di interesse. È questo il suo intendimento, onorevole Piemonte? Se così è il caso, allora verremo ad avere due titoli di Stato: il consolidato che fu emesso ad 85 lire e questo nuovo titolo agrario, emesso a 100 lire, entrambi paganti un interesse del 5 per cento. Quindi inevitabilmente, per ragioni di equilibrio economico avverrà un aggiustamento fra i due titoli, che porterà i due titoli ad un medesimo livello; quello agrario dato al proprietario immediatamente deprezzerà di quanto è necessario perchè frutti un interesse uguale a quello del consolidato.

Posso ammettere la proposta dell'onorevole Piemonte, ma soltanto alla condizione, che il nuovo titolo sia emesso al prezzo di mercato che ha il consolidato. Altrimenti al proprietario verrebbe dato un valore capitale inferiore a quello pattuito nel fissare il prezzo d'espropriazione ciò che sarebbe un inganno ed una iniquità.

PRESIDENTE. L'onorevole Sarrocchi ha facoltà di parlare.

SARROCCHI. Onorevoli colleghi, io mi dichiaro contrario a tutte quelle proposte che tendono a far sì che il prezzo di espropriazione non sia pagato nella misura che è stabilita dallo Statuto.

Noi con questa legge facciamo un'applicazione nuova del principio dell'espropriazione ammesso dallo Statuto. Ma io riconosco che l'applicazione è perfettamente conforme ai criteri più ortodossi, perchè lo Statuto parla

di espropriazione per pubblica utilità ed io ho sostenuto sempre che risponde ad un fine pubblico l'espropriazione delle terre mal coltivate. Io ammetto perciò che quando voi applicate questo principio, nel modo stabilito dall'articolo 2, nel quale in ogni comma si trova espresso un concetto di sanzione punitiva contro il proprietario colpevole di aver tenuto male la terra, o di non avere osservato le disposizioni date per una migliore coltura, voi con questo articolo 3 non violate lo Statuto del Regno. Ma se oggi stabilite un modo di pagamento del prezzo che costituisca una detrazione al giusto prezzo che è stato stabilito dai periti o una limitazione al diritto di disporre del prezzo stesso, violate lo Statuto, e noi di questa parte della Camera ci opporremo, non per una ragione di rispetto quasi religioso ai principi statutari, ma per una ragione di giustizia e di equità ed anche per un motivo di interesse pubblico che si connette collo svolgimento della economia nazionale.

Chi ha economizzato, ed ha investito le sue rendite in terreni, ha il diritto di avere questo capitale a disposizione, e se voi espropriando la terra, togliete all'espropriato la possibilità di applicare questo suo capitale alla coltivazione della terra nel modo da lui stabilito, voi dovete dargli almeno la possibilità di investire il suo capitale in modo diverso e non avete il diritto di imporgli un mutuo. E qui siamo proprio di fronte alla imposizione di un mutuo a condizioni pre-stabilite ed obbligatorie.

Io ritengo perciò che sotto questo aspetto siano censurabili quasi tutte le proposte che sono state fatte, ed eccezione di quella dell'onorevole Giavazzi e di quella dell'onorevole Fontana.

L'onorevole Giavazzi propone...

PRESIDENTE. Ha ritirato la sua proposta.

SARROCCHI. Parlerò di quella dell'onorevole Fontana, ma quello che dirò per questa, vale anche per l'emendamento Giavazzi.

L'onorevole Fontana dice:

« Su domanda del proprietario e con l'approvazione della Commissione provinciale delle terre, si può far luogo, invece che alla espropriazione, alla concessione in enfiteusi a favore del richiedente l'espropriazione dei terreni di cui al presente articolo ».

Si tratta quindi di una facoltà del proprietario, che porta una trasformazione del rapporto giuridico e che tende a sostituire